

Legge regionale 14 agosto 1969 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, concernente: << Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali >>.

Art. 21

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 45/1971

2 Articolo abrogato da art. 27, primo comma, L. R. 41/1973